

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 11 luglio 2002, n. 3924

### **Conferma T.A.R. Campania – Napoli: II Sezione, 12 novembre 2001, n. 4810.**

*Nel processo elettorale il controinteressato deve prima notificare e poi depositare il ricorso incidentale entro il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla notifica del ricorso principale.*

*Omissis.*

4. Meritando conferma il *decisum* di primo grado circa il doveroso rifacimento integrale delle elezioni, alla luce del vizio riscontrato, l'utilità di ogni discussione in ordine al riemergere dell'interesse a decidere il ricorso incidentalmente proposto in prime cure dagli attuali appellanti, affermato dai medesimi sulla base dell'incremento del divario dei consensi che deriverebbe dal suo accoglimento, viene meno alla stregua della evidente tardività dello stesso gravame incidentale, di cui, in verità, ha fatto fugace cenno anche il primo giudice. Il ricorso incidentale proposto in prima istanza dagli attuali appellanti, volto ad ottenere l'attribuzione alla lista n. 2 dei 3 voti dichiarati nulli dalle sottocommissioni elettorali, è stato, infatti, notificato il 20 giugno 2001 e depositato il successivo 25 giugno 2001 - ossia 17 giorni dopo la notificazione del ricorso principale, avvenuta in data 8 giugno 2001 - e quindi in violazione del termine di quindici giorni fissato dall'art. 83/11 del t.u. 570/60. Il termine decadenziale fissato dalla disposizione da ultimo citata, seppur formalmente dedicato al solo deposito delle controdeduzioni a cura della parte controinteressata, trova applicazione anche in caso di proposizione di ricorso incidentale a cura della medesima parte.

Non vi è motivo al riguardo, ad avviso del Collegio, per discostarsi dal consolidato orientamento che afferma senza esitazioni che il controinteressato nel giudizio che investe le operazioni elettorali può sì organizzare la propria difesa come meglio crede, limitandosi a contrastare i motivi del ricorrente mediante la produzione di controdeduzioni, oppure ampliando il *thema decidendum* con un'impugnazione incidentale, ma il tutto (nell'ipotesi del ricorso incidentale notificazione e deposito) deve avvenire inevitabilmente, in entrambi i casi, negli stretti termini fissati dalla legge a tutela della celerità processuale (cfr. Cons. Stato, V, 16 giugno 1998, n. 885 e 5 maggio 1999, n. 519; nonché C.G.A.R.S. 21 marzo 2001, n. 145).

Né la fissazione di tale ristretto termine decadenziale può implicare una valutazione di non manifesta infondatezza dal punto di vista della legittimità costituzionale.

Come, difatti, già osservato dalla Sezione, il ricorrente incidentale gode di termini ragionevolmente più lunghi, rispetto al ricorrente principale, per la verifica, dopo la proclamazione degli eletti, della correttezza dei risultati elettorali, andandosi a sommare il termine unico per la proposizione ed il deposito del ricorso incidentale a quello per la notificazione del ricorso fruito dal ricorrente principale. Inoltre, è evidente come la normativa chiaramente pretenda che i risultati elettorali acquisiscano il crisma della certezza nei termini più brevi possibili, e tale esigenza è tanto più sentita in presenza della formazione di organi rappresentativi, destinati a durare per periodi di tempo limitati ed investiti di vaste responsabilità pubbliche (Cons. Stato, V, 10 marzo 1997, n. 247, e 5 maggio 1999, n. 519, cit.).

5. Alla stregua del complesso delle considerazioni sopra riportate, l'appello, in definitiva, non può sfuggire alla integrale reiezione.

*Omissis.*